

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	185
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss (Seguito esame e rinvio) .....	185
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) .....	193
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo) .....	196
Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A (Seguito esame e rinvio) .....	186
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) .....	203
ERRATA CORRIGE .....	192

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni.

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno**

**e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.**

**Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per la seduta odierna l'onorevole Plangger sostituisce il deputato Schullian.

Avverte altresì che l'esame delle proposte emendative accantonate, prosegue a partire dall'emendamento Loss 1.8.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che relativamente agli emendamenti accantonati nella precedente seduta ha presentato alcune proposte di riformulazione che sono contenute nel fascicolo della seduta in distribuzione.

Martina LOSS (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Loss 1.8 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le proposte di riformulazione relative agli emendamenti Paolo Russo 1.2, Bilotti 1.1 e Loss 1.7 sono state accolte dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Paolo Russo 1.2 e Loss 1.4 riformulati in identico testo, respinge l'emendamento Paolo Russo 1.3, approva l'emendamento Loss 1.5 nonché l'emendamento Bilotti 1.1 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Loss 1.7 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo 6.0100 della relatrice e l'emendamento 7.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Martina LOSS (LEGA) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.02. Ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto anche al fine di riconoscere la presenza storica del castagno sul territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Loss 7.02 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo 7.0100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi che hanno contribuito, con le loro proposte emendative, al miglioramento del testo in esame. Esprime, peraltro, rammarico per non essere giunti a una definizione della questione relativa al tema della manutenzione dei castagneti e delle potature nonostante le numerose interlocuzioni con

il Governo e nonostante l'interesse mostrato da molti commissari. Al riguardo ritiene che tale questione resti come elemento critico da affrontare anche sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.**  
**Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-673-1073-1362-A, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 5.101 del relatore, risulta presentato il subemendamento Squeri 0.5.101.1.

Fa presente che è stata depositata dal Sottosegretario Battistoni agli atti della Commissione una nota della Ragioneria Generale dello Stato sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Tale nota sarà inviata a tutti i componenti la Commissione.

Invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.100 a sua prima firma.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Schullian 2.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 2.01 è stato ritirato dai presentatori.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 3.1, Gadda 3.6, Nevi 3.2 e Caretta 3.3 mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Zucconi 3.4 e Schullian 3.5.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 3.1, Gadda 3.6, Nevi 3.2 e Caretta 3.3 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici emendamenti Zucconi 3.4 e Schullian 3.5.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.100 a sua prima firma.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro del subemendamento Squeri 0.5.101.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.101.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Squeri 0.5.101.1 e approva l'emendamento 5.101. (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cassese 6.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cassese 6.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alberto Manca 7.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore e l'articolo aggiuntivo 7.01 Alberto Manca (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.100.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Loss 9.9 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Parentela 9.14 e 9.11. Invita al ritiro degli identici emendamenti Gadda 9.4, Incerti 9.1, Loss 9.10, Nevi 9.2 e Ciaburro 9.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 9.12 nonché sull'articolo aggiuntivo Nevi 9.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) chiede alcuni chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sugli emendamenti a sua prima firma 9.9 e 9.10. Al riguardo chiede alla presidenza l'accantonamento di tali emendamenti al fine di consentire un'ulteriore riflessione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Loss 9.9 e degli identici emendamenti Gadda 9.4, Incerti 9.1, Loss 9.10, Nevi 9.2 e Ciaburro 9.3.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 9.14 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Parentela 9.11 deve ritenersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 9.14.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Parentela 9.12 e l'articolo aggiuntivo Nevi 9.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciaburro 10.2, Gadda 10.4 e Incerti 10.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ciaburro 10.2, Gadda 10.4 e Incerti 10.1 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mazzetti 11.1 e Ciaburro 11.2.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mazzetti 11.1 e Ciaburro 11.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 12.100 mentre invita al ritiro dell'emendamento Schullian 12.1. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 12.2 mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gastaldi 12.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 12.1 e l'articolo aggiuntivo Gastaldi 12.01 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 12.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 13.4, Nevi 13.2, Carretta 13.3 e Incerti 13.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 13.02, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gallinella 13.05 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cenni 13.017.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gadda 13.4, Nevi 13.2, Carretta 13.3 e Incerti 13.1 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 è stata accolta dai presentatori mentre l'articolo aggiuntivo L'Abbate 13.02 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Nevi 13.01 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 13.05 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gallinella 13.05 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), dichiara di non comprendere appieno le ragioni del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 13.017 volto a inserire nell'ambito dei Distretti del cibo anche le Comunità del cibo e della biodiversità. Al riguardo chiede che su tale delicata questione si possa svolgere un'ulteriore approfondimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cenni 13.017 al fine di svolgere un successivo approfondimento.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 14.100 mentre invita al ritiro dell'emendamento Nevi 14.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) evidenzia come l'articolo 14 abbia la finalità di promuovere il rinnovamento delle macchine agricole dichiarando pertanto di non comprendere le ragioni della volontà del relatore di volerlo sopprimere.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza, al fine di garantire un più ordinato svolgimento dei lavori di far esprimere il relatore e il rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate. Inoltre, anche al fine di garantire la possibilità di svolgere i necessari approfondimenti su alcune questioni assai rilevanti, propone alla presidenza di accantonare eventualmente quelle proposte emendative che richiedano una maggiore riflessione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel condividere la necessità di consentire alla Commissione di svolgere i necessari approfondimenti, ritiene che la soppressione dell'articolo 14 in esame sia dovuta a motivazioni relative alla copertura finanziaria. Dichiara in ogni caso la disponibilità della presidenza ad accantonare le proposte emendative che non ricevano un parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 14.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Nevi 14.1 deve ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento 14.100 del relatore.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Squeri 15.1 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Loss 15.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 15.1 e approva l'articolo aggiuntivo Loss 15.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Manca 16.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Spina 16.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, altresì,

parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 16.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Alberto Manca 16.1, l'articolo aggiuntivo Spina 16.01 come riformulato nonché l'articolo aggiuntivo Gagnarli 16.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Liuni 18.01 e Loss 18.02.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Liuni 18.01 e Loss 18.02 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Loss 19.8, Schullian 19.4 nonché degli identici emendamenti Incerti 19.1, Nevi 19.2, Ciaburro 19.3 e Gadda 19.5. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gadda 19.6 e Gallinella 19.7, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.01 e Gallinella 19.03 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime, altresì, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.04 e Gadda 19.02 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina LOSS (LEGA) chiede ulteriori chiarimenti riguardo al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 19.8.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del

Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Loss 19.8, Schullian 19.4 nonché degli identici emendamenti Incerti 19.1, Nevi 19.2, Ciaburro 19.3 e Gadda 19.5 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Gadda 19.6 e Gallinella 19.7 nonché gli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.01 e Gallinella 19.03 come riformulati e gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.04 e Gadda 19.02 come riformulati (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gagnarli 20.1 e Schullian 20.2.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Gagnarli 20.1 e Schullian 20.2 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Benedetti 21.1.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 21.1.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Paolo Russo 22.2 e 22.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 22.100 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 22.01.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti Paolo Russo 22.2 e 22.1, l'emendamento 22.100 del relatore e

l'articolo aggiuntivo Bubisutti 22.01 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 23.13 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 23.100 e 23.101; invita al ritiro dell'emendamento Golinelli 23.14 che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 23.101 a sua prima firma.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 23.6, sugli identici emendamenti Incerti 23.3, Gadda 23.9 e Golinelli 23.19 nonché sugli identici Incerti 23.4, Gadda 23.10 e Golinelli 23.20. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Golinelli 23.15 mentre invita al ritiro dell'emendamento Golinelli 23.16; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 23.1, Golinelli 23.17, Nevi 23.5 e Gadda 23.7 mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Incerti 23.2, Golinelli 23.18 e Gadda 23.8.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Golinelli 23.13 nonché gli emendamenti 23.100 e 23.101 del relatore (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Golinelli 23.14 deve considerarsi precluso dall'approvazione dell'emendamento 23.101 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nevi 23.6 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Incerti 23.3, Gadda 23.9 e Golinelli 23.19 nonché gli identici Incerti 23.4, Gadda 23.10 e Golinelli 23.20 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Nevi 23.6.

La Commissione approva l'emendamento Golinelli 23.15 (*vedi allegato 3*).

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 23.16 volto ad impedire che le associazioni che non sono operative a livello nazionale subiscano una disparità di trattamento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Golinelli 23.16 al fine di un successivo approfondimento.

La Commissione approva gli identici emendamenti Incerti 23.1, Golinelli 23.17, Nevi 23.5 e Gadda 23.7 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Incerti 23.2, Golinelli 23.18 e Gadda 23.8.

Luciano CADEDDU (M5S) *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Caretta 24.3, Gadda 24.4, Incerti 24.1 e Nevi 24.2 nonché degli articoli aggiuntivi Squeri 24.01, Caretta 24.04 e 24.05, Germanà 24.011, Cillis 24.08. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Germanà 24.09 mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Nevi 24.02, Golinelli 24.010, Nevi 24.03 e Golinelli 24.012. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 24.06.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, sottopone al relatore l'opportunità di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 24 dal momento che riguardano il tema della fauna selvatica oggetto di alcune proposte di legge attualmente all'esame della Commissione che nella seduta di ieri ha adottato un nuovo testo base.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 24 avanzata dal Presidente.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime un orientamento conforme a quello espresso dal relatore sulla proposta di accantonamento avanzata dal Presidente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

### ERRATA CORRIGE

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 738 del 9 febbraio 2022:*

pagina 142, seconda colonna, quarta riga, dopo le parole: « Squeri 0.5.101.1 » inserire le seguenti: (*vedi allegato*)

dopo la pagina 142, inserire il seguente allegato:

ALLEGATO

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. (Nuovo testo C. 982-673-1073-1362-A).**

**SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'EMENDAMENTO 5.101 DEL RELATORE**

*Al capoverso « Articolo 5 » sopprimere le parole: « operanti nel settore agricolo ».*

**0.5.101.1. Squeri.**

## ALLEGATO 1

**Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva (Nuovo testo C. 1650 Incerti, C. 175 Paolo Russo, C. 2957 Parentela, C. 3153 Caretta e C. 3282 Loss).**

## PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

## ART. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti inserire le seguenti: e di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.*

**1.8.** *(Nuova formulazione)* Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: di collina e delle aree svantaggiate.*

\* **1.4.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

\* **1.2.** *(Nuova formulazione)* Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , soprattutto abbandonati, con le seguenti: anche abbandonati.*

**1.5.** Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole e a rischio di dissesto idrogeologico con le seguenti: , a rischio di dissesto idrogeologico anche se gravati da uso civico.*

**1.1.** *(Nuova formulazione)* Bilotti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.*

**1.7.** *(Nuova formulazione)* Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

## Art. 6-bis.

*(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (*Castanetum*) o per tradizione colturale.

2. In attuazione del Piano previsto all'articolo 4, il Tavolo di filiera frutta in guscio di cui all'articolo 3 predispone un disciplinare di buone pratiche e produzione sostenibile per la coltura del castagno.

3. Il MIPAAF, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Euroca-

stanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6.0100.** La Relatrice.

#### ART. 7.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### Art. 7-bis.

*(Formazione operatori)*

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può individuare con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.

2. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca, può promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.

3. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, può coinvolgere i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.

4. I progetti di cui al comma 3 potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del *marketing* agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**7.100.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

#### Art. 7-bis.

*(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)*

1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.

2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.

**7.02.** *(Nuova formulazione)* Loss, Bubi-sutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

*(Protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno)*

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua, con proprio decreto, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa Mill*, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

**7.0100.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 293024 del 01/12/2021 - U



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia  
e p.c. All'Ufficio del Coord.to Leg.vo  
All'Ufficio Legislativo Finanze

Sede

Prot. nr.  
Rif. Prot. Entrata nr. 265027/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 982-A - Misure di sostegno al settore agricolo e disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura. *Nuovo testo.*

Si fa riferimento al nuovo testo dell'AC 982, recante disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, trasmesso per le vie brevi in data 12 ottobre 2021 e ai pareri pervenuti del Dipartimento delle Finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al riguardo, nel rinviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con riguardo all'intera proposta legislativa, nonché al Ministero dell'Interno (art. 3, 4, 21) al Ministero dello Sviluppo economico (art. 5, 6, 7, 11, 13 e 15), al Ministero della Salute (art. 23 e 24) e al MIMS (art. 24) per i profili di rispettiva competenza, **si rappresenta la necessità di acquisire apposita relazione tecnica** che dia conto degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione, al fine di poter esprimere una compiuta valutazione.

Per le disposizioni che recano deleghe, la relazione tecnica, salvo che la quantificazione degli effetti finanziari non sia possibile per la complessità della materia trattata, dovrà dettagliare gli oneri a carico della finanza pubblica e dovranno essere indicati sin da subito i mezzi di copertura necessari per l'adozione del decreto legislativo attuativo della stessa.

In particolare, con riguardo alla proposta di legge esaminata si può distinguere tra:

**a) oneri privi di copertura finanziaria**

- **Articolo 16 (Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto).** La disposizione è orientata ad inserire il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. *Il Dipartimento delle finanze, esprimendo perplessità sulla possibile applicazione della disposizione, ha quantificato come segue le minori entrate, prive di copertura finanziaria.*

	2022	2023	2024
IRPEF	0	-2,45	-1,40
Addizionale regionale	0	-0,12	-0,12
Addizionale comunale	0	-0,06	-0,05
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-2,63</b>	<b>-1,57</b>

**b) Proposte suscettibili di recare oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti, per la cui quantificazione è necessaria la relazione tecnica richiesta in premessa.**

- **Articolo 2 (Semplificazione in materia di cooperative agricole).** Si prevede che il socio della cooperativa agricola possa contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro. *Si rinvia anche al Dipartimento delle finanze e all'INPS per le valutazioni di rispettiva competenza.*
- **Articolo 21 (Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici).** Si prevede che, nei comuni individuati dalla proposta, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole utilizzano una pluralità di accessi stradali ex art. 22 del Codice della strada siano esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Inoltre, per gli ulteriori accessi stradali, si prevede una riduzione del canone. *Si determinano, quindi, minori entrate per gli Enti proprietari della strada/area di sedime, con conseguente necessaria previsione di ristoro a carico del bilancio dello Stato.*

- **Articolo 22 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani).**

La disposizione delega il Governo a disporre, in sede attuativa, la riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

*La misura è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Si evidenzia, al riguardo, che a legislazione vigente, per il solo esercizio 2021 era stata prevista dall'art. 1, comma 41 della legge n. 178/2021, l'esenzione dall'imposta di registro, comunque dovuta in misura fissa, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore non superiore a 5.000 euro, posti in essere in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale, che beneficiano delle imposte di registro e ipotecaria fissa a 200 euro e la catastale al 1%, con un valore dichiarato minore uguale a 5.000 euro. Per tale intervento agevolativo, maggiormente circoscritto sotto il profilo dei soggetti ammessi e del limite di valore dell'atto di trasferimento agevolato, ma previsto per l'intero territorio nazionale, era stato stimato un onere di 1,5 milioni di euro per il 2021. Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze la stima degli effetti finanziari della disposizione, atteso che la diretta esplicitazione, nell'ambito della disciplina di delegazione, dei territori in cui si applicherebbe l'agevolazione rende, e la mancata previsione di limiti dimensionali e/o di valore dei terreni cui la stessa si applicherebbe, a regime, sembra consentire la valutazione dei presumibili oneri recati.*

- **Articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale) - Comma 4.** Modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, disponendo, che il decreto ivi richiamato stabilisca le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute. *In particolare, la RT dovrà anche tener conto che il comma 2, lett. e) dell'art. 4 del richiamato d.lgs. 52/2018 prevede anche che i soggetti terzi delegati dagli enti selezionatori siano organizzati per trasmettere il flusso dei dati verso la citata Banca dati unica zootecnica.*

**c) necessità di relazione tecnica per verificare l'assenza di oneri**

*La relazione tecnica delle seguenti disposizioni dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso*

*l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio (capitoli e/o autorizzazioni di spesa) utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche mediante riprogrammazione.*

- **Articolo 4 (Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche).** Stabilisce che la disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, venga applicata anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.
- **Articolo 8 (Disciplina della lombricoltura).** La norma prevede una serie di misure volte ad equiparare, a tutti gli effetti di legge, il lombricoltore all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con conseguente estensione allo stesso delle relative norme fiscali. *Sotto il profilo tecnico si evidenzia, preliminarmente, che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera c) del TUIR, ai sensi della medesima normativa deve essere operata da una fonte di primo grado e non da un regolamento governativo, secondo quanto previsto dalla medesima norma. Nel merito, va rammentato che, sotto il profilo fiscale, l'attività di allevamento di animali è considerata attività agricola allorché l'allevamento avvenga con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (art. 32, comma 2, lettera b, del TUIR). La proposta sarebbe in linea con la legislazione vigente, pertanto, solo fosse ravvisabile, sotto il profilo tecnico e fattuale, un collegamento tra l'attività di allevamento di lombrichi e l'utilizzo o l'utilizzabilità del terreno dell'impresa agricola per la produzione del mangime necessario all'allevamento. A tal riguardo, occorrono quindi delucidazioni del MIPAAF relativamente alla tipologia, alla natura, all'inquadramento e all'attualità dell'attività di cui trattasi, anche al fine delle valutazioni di carattere finanziario della disposizione, per cui si rinvia alle osservazioni del Dipartimento delle Finanze.*
- **Articolo 10 (Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali).** Si prevede che, senza nuovi oneri per la finanza pubblica che il MIPAAF, possa avvalersi di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola) per le attività di assistenza tecnica relativa al controllo e alla certificazione delle macchine agricole e forestali. *Si segnala un refuso nella numerazione dei commi 2 e 3 del presente articolo e si prende atto che il ricorso all'assistenza tecnica di Enama è configurata come meramente facoltativa. La richiesta relazione tecnica dovrà chiarire anche se la collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevista al comma 2, lettera c) comporti ulteriori oneri.*

- **Articolo 12 (Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci).** Si prevede che i registri di carico/scarico dei prodotti sementieri ed i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate siano dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
- **Articolo 14 (Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole).** Si rinvia a quanto in premessa sui contenuti della relazione tecnica in caso di deleghe legislative.
- **Articolo 15 (Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).** Si prevede che le camere di commercio abbiano la facoltà di diminuire, senza nuovi o maggiori per la finanzia pubblica, la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione. *Al riguardo, nel prendere atto del carattere facoltativo della previsione si evidenzia la mancanza di informazioni relativa alla condizione per la quale possa esercitarsi tale facoltà.*
- **Art. 17 (Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)**

La disposizione modifica l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, che include tra le attività agricole l'allevamento di animali, al fine di specificare che gli animali possono essere di proprietà dell'allevatore o anche di terzi.

*Al riguardo, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, a tenore del quale la disposizione si limiterebbe a sancire in norma un'interpretazione, costante nella prassi, relativa all'assoggettamento al regime fiscale di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del TUIR all'attività di allevamento esercitata dal soccidario, che alleva il bestiame di proprietà del soccidante. Senonché, la previsione generica ed incondizionata della previsione di cui trattasi sembrerebbe, differentemente da tale assunto, idonea ad assorbire, con portata innovativa e foriera di effetti finanziari negativi attività di allevamento svolte anche al di fuori del rapporto tipizzato di soccida, cui si riferiscono i citati documenti di prassi. Sul punto, sembra necessario un approfondimento della RT, anche in relazione all'ipotesi in cui il proprietario del bestiame non possieda, in proprio, terreni agricoli, derivandone – in plurimi casi - la necessaria verifica delle potenzialità produttive del fondo in relazione ai capi allevati, anche al fine di determinare l'eccedenza ex art. 56, comma 5 del TUIR.*

• **Art. 20 (Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)**

La disposizione modifica il D. Lgs. n. 228/2001 all'articolo 6 in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, prevedendo che le disposizioni recate dalla L. n. 567/1962 e dalla L. n. 11/1971 e dalla L. n. 203/1982 si applicano anche ai terreni di qualsiasi natura appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa e prevedendo che qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione. *Al fine di valutare gli effetti finanziari della disposizione è necessario acquisire relazione tecnica a cura dell'Agenzia Demanio.*

**Sulle restanti disposizioni**, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue.

**Articolo 1 (Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale).**

Apporta modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevedendo di riconoscere efficacia su tutto il territorio nazionale all'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato da ciascuna regione. *In proposito, si rappresenta che la modifica normativa proposta è già stata effettuata con l'art. 56-ter, comma 1 del D.L. 77 del 2021.*

**Articolo 9 (Disposizioni in materia di apicoltura).**

Il comma 4 intende estendere la disciplina di favore in materia di accise dettata per i piccoli produttori di vino, anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.

*Al riguardo, si prende atto del parere contrario espresso tanto dal Dipartimento delle finanze, per inattuabilità della disposizione, quanto dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli per contrasto con la normativa unionale in materia di accisa. Sul punto, si rinvia anche alla PCM-Dipartimento politiche europee.*

**Articolo 18 (Difesa fitosanitaria).**

Si prevede che, a decorrere dal 2021, le Regioni e gli enti strumentali alle stesse collegati possano superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466-232 del 2016, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 296 del 2006, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, DL 78 del 2010



## ALLEGATO 3

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. (Nuovo testo  
C. 982-673-1073-1362-A).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1.100.** Il Relatore.

## ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 3.

*(Disposizioni in materia di agriturismo)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera *b-ter*) e *b-sexies*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per le imprese agrituristiche deve ritenersi ferma la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti modalità di adesione al servizio stesso per la tipologia di rifiuti indicati nell'allegato *L-quater* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il costo di tale servizio potrà prevedere specifiche riduzioni in relazione alla limitata quantità di rifiuti prodotti.

\* **3.1.** Incerti.

\* **3.6.** Gadda.

\* **3.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **3.3.** Caretta, Ciaburro.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4.100.** Il Relatore.

## ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

## Art. 5.

*(Tutela delle microimprese)*

Ai titolari delle microimprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, operanti nel settore agricolo, sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

**5.101.** Il Relatore.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di vendita diretta)*

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* La vendita su superfici destinate alla produzione primaria, di cui al precedente comma 2, può essere svolta anche consentendo l'accesso degli acquirenti nelle

medesime superfici affinché gli stessi raccolgano i prodotti oggetto di acquisto ».

**6.02.** Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

#### ART. 7.

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: alle imprese agricole con le seguenti: ai produttori agricoli.*

**7.100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### Art. 7-bis.

*(Utilizzo in via sperimentale dei SAPR e degli APR in agricoltura)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, fermo restando il rispetto dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 793, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono consentite esclusivamente da parte dei Centri di Ricerca pubblici ed in via sperimentale le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento « Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto » dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

a) « *Visual Line of Sight* », ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali

operazioni possono essere condotte anche in condizioni notturne laddove lo strumento *Unmanned Aircraft System* (UAS) sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del *buffer*. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

b) « *Extended Visual Line of Sight* », ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assistono il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

2. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « agricoltura di precisione » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura ».

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 1.

**7.01.** *(Nuova formulazione)* Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

## ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole:* Il Governo, *inserire le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**8.100.** Il Relatore.

## ART. 9.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Al comma 2, sostituire le parole:* allevatori apistici *con le seguenti:* imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

*Conseguentemente:*

2) *Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. » sono sostituite con le seguenti: « ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre ».

b) al comma 2, dopo le parole: « azienda sanitaria competente » sono inserite le seguenti: « utilizzando la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 ».

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli,

il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**9.14.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**9.12.** Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Gallinella.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari)*

1. Alla tabella allegata all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce « semola integrale di grano duro », sostituire la cifra « 1,80 » con la seguente « 2,10 ».

2. Alla tabella allegata all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187, alla voce « Pasta di semola integrale di grano duro » sostituire la cifra « 1,80 » con la seguente « 2,10 ».

**9.01.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

#### ART. 10.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **10.2.** Ciaburro, Caretta.

\* **10.4.** Gadda.

\* **10.1.** Incerti.

#### ART. 11.

*Al comma 1, lettere b), dopo la parola competenze, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i lavori di cui al presente comma siano relativi al verde pubblico, i soggetti affidatari dovranno essere idoneamente qualificati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.*

\* **11.1.** Mazzetti.

\* **11.2.** Ciaburro, Caretta.

#### ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente:*

1) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**12.100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Semplificazione in materia di fatturazione)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

**12.2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

#### ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al pro-

gramma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

\* **13.4.** Gadda.

\* **13.2.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

\* **13.3.** Caretta, Ciaburro.

\* **13.1.** Incerti.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**Art. 13-bis.**

*(Semplificazione in materia di pluriattività)*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. – *(Incentivi alla pluriattività)*. 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo

di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermo restando il rispetto della normativa ambientale, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

**13.01.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**Art. 13-bis.**

*(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti

con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

**13.05.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

#### ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14.100.** Il Relatore.

#### ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

##### Art. 15-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di perizia tecnica nel settore agricolo)*

1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola « agrotecnico » aggiungere le seguenti « o agrotecnico ».

**15.01.** Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

#### ART. 16.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono apportare le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 5, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 »;

*b)* all'articolo 6, comma 3, le parole « 1,80 » sono sostituite dalle seguenti « 2,10 ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001 n. 187 in materia di produzione e commercializzazioni di sfarinati e paste alimentari.

**16.1.** Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

##### Art. 16-bis.

*(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla Parte II, al numero 9), le parole: « , escluso quello destinato alla semina » sono soppresse;

*b)* alla Parte II-bis è aggiunto il seguente numero: « 1-sexies) orzo destinato alla semina »;

*c)* alla parte III, al numero 26), le parole: « orzo destinato alla semina » sono soppresse;

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**16.01.** *(Nuova formulazione)* Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**Art. 16-bis.**

*(Semplificazioni in materia di determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra)*

1. All'articolo unico, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i capoversi: « Acidità totale », « Acidità volatile », « Alcool » e « Limpidità » sono soppressi;

*b)* il capoverso: « Anidride carbonica: la birra dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,3 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per mi 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per mi 100. »;

*c)* il capoverso: « Ceneri: la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per mi 100; la birra speciale deve avere un contenuto massimo di g. 0,55 per mi 100; la birra doppio malto deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. » è sostituito dal seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per mi 100. ».

**16.02.** Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

**ART. 18.**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**Art. 18-bis.**

*(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)*

1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito con modi-

ficazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

*i)* sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022” »;

*ii)* sostituire il n. 2) con il seguente: « 2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” »;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, sostituire il n. 1) con il seguente « 1) al comma 1, lettera *b)*, le parole “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti fino al 31 dicembre 2022 ».

**18.01.** Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)*

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

**18.02.** Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

## ART. 19.

*Al comma 1, capoverso « Art. 7 », al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nel triennio di durata dell'autorizzazione con le seguenti: nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.*

\* **19.6.** Gadda.

\* **19.7.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

## Art. 19-bis.

*(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo)*

1. All'articolo 79, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole « e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto » sono sostituite dalle seguenti « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo »; sono aggiunte infine le seguenti parole l'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito. ».

\*\* **19.01.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

\*\* **19.03.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Se-

sto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

## Art. 19-bis.

*(Semplificazioni in materia di controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione »;

b) al comma 5, le parole: « fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito ».

\* **19.04.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

\* **19.02.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

## ART. 20.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* al comma 4-bis sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto

previsto dal comma 3 dell'articolo 4-*bis* della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

**20.1.** Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, L'Abbate, Pignatone, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Gallinella.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

Art. 20-*bis*.

*(Disposizioni in materia di masi chiusi)*

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « anche ».

**20.2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 22.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere l'estensione ad altre forme di finanziamento pubblico per la costituzione di aziende agricole delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di utilizzo dei mutui fondiari ivi previsti anche per l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi;

**22.2.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, prevedere l'estensione alla generalità dei comuni dell'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come

modificato dal comma 12 del presente articolo, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

**22.1.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, dopo le parole:* trasmessi alle Camere, *aggiungere le seguenti:* ,entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,;

2) *sopprimere il terzo periodo;*

3) *sostituire il quinto periodo con il seguente:* I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

**22.100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

Art. 22-*bis*.

*(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)*

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *h)*, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.

2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni confinanti, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti ai sensi del comma 3.

**22.01.** Bubisutti, Loss, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

#### ART. 23.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine le seguenti parole:* , restano esclusi i prelievi di campioni biologici con finalità di caratterizzazione genetica.

**23.13.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 1, capoverso 2-sexies, dopo le parole:* alimentari e forestali *inserire le seguenti:* da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.

**23.100.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 2.*

**23.101.** Il Relatore.

*Al comma 3, lettera a), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole:* programma genetico, *inserire le seguenti:* così come il rilascio delle certificazioni genealogiche,;

*dopo le parole:* Enti selezionatori, *inserire le seguenti:* i quali sono tenuti comunque a tali prestazioni.

**23.6.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco.

*Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* per cui viene delegata la raccolta dati di campo.

**23.15.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , garantendo l'unicità della registrazione e validazione dei dati.

\* **23.1.** Incerti.

\* **23.17.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

\* **23.5.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Bagnasco

\* **23.7.** Gadda.